

Donazioni indirette non tassate a meno di un accertamento

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 22 MARZO 2024 | Angelo Busani

Le donazioni non formalizzate in un atto notarile sono sempre state ammantate da un senso di notevole incertezza sul loro trattamento fiscale: per tutti gli anni '90 del secolo scorso se ne è intensamente parlato senza che la legge le menzionasse (al fine di capire se effettivamente fossero fattispecie imponibili), poi, appena il legislatore le prese in considerazione all'inizio del nuovo secolo, l'imposta di donazione venne radicalmente abolita. Reintrodotta, dopo alcuni anni, la tassazione delle donazioni mediante la stranissima tecnica di risuscitare la normativa abrogata nel testo stesso che essa aveva alla data di abrogazione, le discussioni di addetti ai lavori e studiosi si sono appuntate sull'analisi della compatibilità delle norme risuscitate con il nuovo disegno dell'imposta di donazione nel frattempo elaborato dal legislatore: vale a dire, non più, come nel diritto previgente, mediante consistenti aliquote d'imposta su scaglioni progressivi di valore imponibile, ma mediante moderate aliquote proporzionali applicabili al valore eccedente le franchigie di esenzione. Nell'ambito di queste discussioni, non poca consistenza ebbero le opinioni secondo le quali dovevano addirittura considerarsi abrogate implicitamente, appunto per ritenuta incompatibilità sistematica. Si giunge così alla *voluntary disclosure* e all'emersione di un assai consistente fenomeno di donazioni informali confessate al fisco italiano per purgare il denaro che ne era stato oggetto: non è un caso che la sentenza di Cassazione 7442/2024 - commentata sul Sole 24 Ore di ieri - si riferisca proprio a un episodio di donazione indiretta effettuata mediante un bonifico bancario "Svizzera su Svizzera", confessata da un contribuente al fisco italiano nell'ambito di una procedura di collaborazione volontaria in base alla legge 186/2014. Nella sua sentenza 7442, la Cassazione ora ci dice dunque che: le norme in tema di donazione indiretta contenute nel Testo unico 346/1990 non sono implicitamente abrogate, ma sono pienamente vigenti; le donazioni indirette non possono che essere tassate nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, vale a dire: il caso della loro volontaria registrazione da parte del contribuente oppure il caso la loro "confessione" (se di valore imponibile superiore a un milione) nell'ambito di un procedimento di accertamento tributario (si pensi al contribuente che sia chiamato a giustificare un tenore di vita non confacente con il suo reddito); non sussiste l'obbligo di registrazione di una donazione indiretta se essa non risulta da un atto soggetto alla registrazione. Tradotto in parole semplici, questo insieme di principi sta innanzitutto a dire che non è di per sé tassabile il "semplice" bonifico genitore/figlio, a meno che non lo si "confessi" in un procedimento di accertamento tributario. In secondo luogo, dalla sentenza 7442 emerge che non dovrebbero aversi timori di tassazione in tutti quei casi in cui, da atti sottoposti a registrazione, risultino pattuizioni che potrebbero anche essere convenute a titolo di donazione, ma che non siano espressamente qualificate come tali. Si pensi alla dichiarazione di nomina per la stipula di un contratto definitivo derivante da un contratto per persona da nominare, a un contratto a favore di terzo (Tizio vende a Caio che acquista a favore di Sempronio), a una delegazione di pagamento (Caio paga Sempronio un prezzo dovuto da Tizio su incarico di quest'ultimo), a un accollo di debito (Tizio si obbliga a pagare il debito che Caio ha verso la banca Alfa), e così via: sono tutte ipotesi che potrebbero bensì essere effettuate a causa di donazione, ma che potrebbero altrettanto essere supportate da ragioni diverse da quelle di effettuare un'attribuzione per spirito di liberalità. Per questo, se la causa di donazione non sia palesata, manca il presupposto per l'assoggettamento di questi atti a imposta di donazione. Senza dimenticare la rilevanza di questo ragionamento in campo societario: ad esempio la fusione di Alfa (valore 100), avente Caio come socio unico, con Beta (valore 500), avente Sempronio come socio unico, formando Delta, di valore 600 con Caio e Sempronio soci al 50 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FISCALITÀ DELLE DONAZIONI INFORMALI	Le aliquote "formali" La donazione formale, stipulata con atto notarile, si tassa con l'aliquota del 4 % se è tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli, del 6 % se è tra fratelli e sorelle (o soggetti equiparati), con l'aliquota dell'8 % in ogni altro caso. Il 4% si calcola sul valore imponibile eccedente il milione di euro, il 6 % sul valore imponibile eccedente 100 mila euro. Quindi, la donazione padre/figlio di 300 mila euro non paga alcuna imposta. Partecipazione al capitale Se oggetto di donazione è una partecipazione al capitale di società, si può approfittare di notevoli vantaggi. Anzitutto, il valore imponibile è dato non dal valore venale della quota, ma dalla proporzione del valore del patrimonio netto contabile riferibile. Se poi è una donazione tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli e ha per oggetto una quota che consente di acquisire il controllo della società (50,01%), vi è esenzione totale da imposta di donazione. Compravendite immobiliari Se una persona (ad esempio un genitore a favore del figlio) paga, per spirito di liberalità, un prezzo dovuto da un'altra persona, e questa situazione è dichiarata nell'ambito di un contratto soggetto a imposta sul valore aggiunto o a imposta di registro proporzionale, la legge dispone che tale donazione non è soggetta ad alcuna imposizione. È questo un classico caso che capita nel contesto dei contratti di compravendita immobiliare. Registrazione volontaria La donazione informale volontariamente registrata è sottoposta alla tassazione ordinaria con le aliquote del 4,6% e dell' 8 %, applicandole al valore imponibile eccedente la franchigia spettante. Se invece la tassazione informale è confessata nell'ambito di un accertamento tributario, la legge la penalizza con l'aliquota dell'8 %, ma pur sempre dovendo tener conto delle franchigie applicabili (ad esempio, quella di 1 milione tra genitori e figli).
--	---